

La sanzione della sospensione applicabile ai praticanti

AVVOCATI – PRATICANTI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – SANZIONE DELLA SOSPENSIONE - La sanzione della sospensione applicabile ai praticanti, pur trovando attuazione attraverso differenti modalità, non è diversa dalla sospensione dell'esercizio della professione prevista per gli avvocati e può essere scontata anche dopo l'iscrizione del professionista nell'albo, atteso che l'ordinamento disciplinare della professione è unitario, come si desume dal rinvio contenuto nell'art. 58 del r.d. n. 37 del 1934, oltre che dalla funzione della pratica forense. Sentenza n. 9166 del 9 aprile 2008 dal sito della Corte di Cassazione

a onclick= ApriWindow(sen/cas/pdf/09166.pdf); return false href= sen/cas/pdf/09166.pdf style= text-decoration: underline; color: rgb(255,0,0); font-family: Arial Black; font-size: 9pt; border: medium none